Cassazione penale sez. II, 28/10/2021, n.47100

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE DI APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 27/11/2019- dep. 17/12/2019, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di CATANZARO in data 20/10/2017, allâ??esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato D.A. a pena di giustizia per il reato di tentativo di estorsione continuato, commesso a (OMISSIS), in danno di B.G..

La condotta a lui contestata era consistita nellâ??avere, in concorso con altre persone non identificate, con pi \tilde{A}^1 azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a s \tilde{A} © un ingiusto profitto in danno di B., quale legale rappresentante della B. impianti s.n.c., con minacce per lo pi \tilde{A}^1 implicite di mali futuri \hat{a} ?? in particolare, aveva riferito di conoscere clan camorristici del casertano -, affinch \tilde{A} © si rivolgesse a ditte fornitrici indicate dall \hat{a} ??imputato per l \hat{a} ??acquisto dei materiali necessari a eseguire l \hat{a} ??appalto per la ristrutturazione di un edificio scolastico.

2. D. propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi:

â?? come primo, manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del delitto di estorsione tentata e dei suoi elementi costitutivi. Ad avviso del ricorrente, sarebbe contraddittorio sostenere, come ha fatto la CORTE territoriale, da un lato lâ??insussistenza di elementi per ricondurre lâ??atteggiamento intimidatorio tenuto nei confronti di B. a metodologia mafiosa, dallâ??altro il carattere implicito della minaccia da lui rivolta alla persona offesa, perché non si coglie quale sarebbe stato lâ??elemento dal quale desumere la minaccia. Aggiunge che B. era stato arrestato nel 2009 nel corso di una indagine per associazione di tipo mafioso, ed era titolare di una ditta indicata dalla Prefettura di NAPOLI quale soggetta a infiltrazioni mafiose. La CORTE di CATANZARO non avrebbe spiegato â?? se non in termini avulsi dalla contestazione â?? come mai lâ??imputato, che non aveva adoperato un metodo mafioso, fosse in grado di intimidire un soggetto che al contrario gravitava in ambiti mafiosi. La paventata minaccia si sarebbe concretizzata allorché il ricorrente, proponendosi come fornitore del materiale necessario ai lavori della ditta B., avrebbe fatto riferimento a sue conoscenze in ambienti criminali del napoletano o a detenuti da mantenere: ciò tuttavia non avrebbe prospettato quel danno ingiusto nel che si configura l \hat{a} ??estorsione. D. mirava a nulla pi \tilde{A}^1 della realizzazione di un profitto per la propria azienda, tenendo conto peraltro che la sentenza di primo grado aveva precisato che era stata la persona offesa a contattare per prima la presunta vittima;

â?? come secondo, violazione di legge ai sensi dellâ??art. 192 c.p.p. con riferimento alla attendibilità della persona offesa, rinvenendosi contraddizioni fra la lettura della informativa di reato e del contenuto delle intercettazioni telefoniche,da un lato, e le dichiarazioni di B.

dallâ??altro;

 \hat{a} ?? come terzo, mancanza assoluta di motivazione. Bench \tilde{A} © il ricorrente sia stato identificato come intermediario di una organizzazione di tipo mafioso,

imponendo alcune ditte alla persona offesa, il giudizio ha escluso per D. lâ??aggravante mafiosa; M. â?? titolare di una delle ditte per le quali lâ??imputato si era interessato â?? aveva dichiarato soltanto di avere appreso

da questâ??ultimo che B. stava lavorando in zona â??e se era possibile ottenere un trattamento di favoreâ?•; il padre del ricorrente, D.G., aveva affermato che la persona offesa era un soggetto assillante, e per questo era necessario applicare tariffe più elevate, per non correre il rischio di non essere pagati. Questo vuol dire che B. aveva parlato con lâ??imputato al solo scopo di lucrare un prezzo più favorevole nelle forniture: ma di ciò non vi sarebbe riscontro nelle sentenze di primo e di secondo grado.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso Ã" inammissibile.

1. Poiché tutti i motivi proposti puntano a una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato in premessa il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati La Gumina e altro), secondo cui â??con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dallâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (â?|) la predetta novella non ha comportato la possibilitÃ, per il giudice della legittimitÃ, di effettuare unâ??indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare lâ??adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si Ã" avvalso per giustificare il suo convincimentoâ?•.

In coerenza con tali consolidati principi, e ferma restando la disamina analitica dei motivi proposti, lâ??infondatezza di gran parte di essi ha come filo conduttore la sollecitazione a rivisitare il fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata â?? risposta peraltro da ricollegare a quanto illustrato dal GUP, e

richiamato dal Collegio di appello -, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche sostanzialmente innovative.

2. Con riferimento al primo motivo, esso â?? come si Ã" detto â?? censura una presunta incoerenza della motivazione, dalla quale non si evincerebbe in che cosa sarebbe consistita la minaccia implicita una volta esclusa lâ??aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e posto che nemmeno dalle intercettazioni sarebbe possibile desumere lâ??esistenza di quella tipologia di minaccia implicita.

Sulla configurabilità della minaccia nel delitto di estorsione, Ã" consolidato e condiviso lâ??orientamento di questa S.C., secondo cui (Sez. 2 sentenza n. 39336 del 07/10/2010 dep. 09/11/2010 Rv. 248870 â?? 01 imputato Cito) â??integra il reato di estorsione non già lâ??esercizio di una generica pressione alla persuasione

o la formulazione di proposte esose o ingiustificate ma il ricorso a modalit \tilde{A} tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo s $\tilde{A}\neg$ che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato \tilde{a} ? Occorre cio \tilde{A} " (cf. Sez. 2 sentenza n. 13043 del 07/11/2000 dep. 14/12/2000 Rv. 217508 \hat{a} ?? 01 imputato Sala) non gi \tilde{A} \hat{a} ?? \hat{a} ??esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate \hat{a} ?•, bens $\tilde{A}\neg$ \hat{a} ??che l \hat{a} ??agente si avvalga di modalit \tilde{A} tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo s $\tilde{A}\neg$ che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato \hat{a} ?•.

3. Elemento qualificante Ã" pertanto la concreta idoneità delle minacce a â??coartare la libera determinazione della volontÃ, costringendo un soggetto a fare

o ad omettere qualcosa. (\hat{a} ?) la nota giuridicamente pregnante di questo delitto consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta. (\hat{a} ?) In questo senso, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite perch \tilde{A} © in funzione dell \hat{a} ??esercizio di un diritto, pu \tilde{A} 2 avere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato che si vuole raggiungere sia quello di vessare l \hat{a} ??altrui volont \tilde{A} . Non e \hat{a} ??, perci \tilde{A} 2, tra l \hat{a} 2?altro, costitutiva della struttura oggettiva dell \hat{a} 2?estorsione la prospettazione di un male ingiusto (potendo la minaccia astrattamente tendere a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall \hat{a} 2?ordinamento giuridico); ma quello che \tilde{A} 2 assolutamente fondamentale e imprescindibile \tilde{A} 3 che il soggetto in relazione all \hat{a} 2?intimidazione subita, non abbia spazi di apprezzabile scelta (\hat{a} 3) \hat{a} 3?•.

Nel caso concreto la CORTE territoriale ha con motivazione coerente ravvisato la configurabilità della minaccia nella evocazione di mali ingiusti attraverso il riferimento agli

â??amiciâ?• dellâ??imputato, che erano â??molto amareggiatiâ?• per il comportamento da lui tenuto nei loro confronti: tali â??amiciâ?• â??sanno anche dove hai casa qui a (OMISSIS)â?•.

Come ha sottolineato il P.G. nella sue argomentate conclusioni, lâ??esclusione dellâ??aggravante mafiosa non ha ricadute in termini di non logicità della motivazione, nel momento in cui la minaccia implicita Ã" stata ravvisata altrove, in condotte che rinviano al potenziale intervento di amicizie comunque pericolose, fra cui soggetti detenuti: in tale evocazione si Ã" concretizzata la prospettazione alla persona offesa dei mali ingiusti.

La CORTE territoriale ha fornito anche una corretta lettura degli esiti delle telefonate intercettate, poich \tilde{A} © ha spiegato che le imprecisioni contenute nella sentenza di primo grado su chi, fra imputato e persona offesa, avesse chiamato lâ??altro per primo, non hanno inciso sulla sostanza delle parole che lâ??uno aveva usato nei confronti dellâ??altro. Ha inoltre replicato alla circostanza dellâ??avvenuto arresto di B. nel 2009 nellâ??ambito di una indagine per criminalit \tilde{A} mafiosa, ricordando che costui non ha precedenti penali n \tilde{A} © carichi pendenti, s \tilde{A} ¬ che deve ritenersi che quella remota vicenda giudiziaria non abbia avuto seguito, e per questo non incida sulla sua credibilit \tilde{A} . Il primo motivo \tilde{A} " pertanto manifestamente infondato.

4. Manifestamente infondato Ã" pure il secondo motivo, poiché formulato in termini del tutto generici: esso censura la presunta incoerenza fra le dichiarazioni della persona offesa e la lettura dellâ??informativa e delle intercettazioni, senza precisare quali sarebbero gli elementi di contraddizione, e limitandosi a ribadire la non attendibilità di B..

Manifestamente infondato Ã" infine il terzo motivo, ai sensi dellâ??art. 606 c.p.p., comma 3, trattandosi di rilievo in fatto non sollevato nei motivi di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dellâ??art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

Campi meta

Massima : Integra il reato di estorsione, non gi \tilde{A} l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalit \tilde{A} tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo s \tilde{A} \neg che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato.

Supporto Alla Lettura: Il delitto di estorsione si concreta, secondo la formula dell'art. 629 c.p., nel fatto di chi mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La norma descrive la condotta (la violenza e la minaccia), una serie di eventi naturalistici (il metus indotto nel soggetto passivo e la di lui conseguente condotta di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto ingiusto) e il nesso causale tra la minaccia o la violenza e il comportamento collaborativo, ai quali conseguono danno e profitto. La fattispecie presenta una natura plurioffensiva in quanto il comportamento criminoso incide sia sulla libertà personale, sia sul patrimonio della persona offesa, perché la violenza o la minaccia produce come effetto un atto di disposizione patrimoniale implicante un danno economico per la vittima e un profitto per lâ??autore del reato. Lâ??orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità e la dottrina unanime distinguono i delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p. essenzialmente in relazione allâ??elemento psicologico: nel primo, lâ??agente perseguirebbe un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile; nellâ??estorsione, invece, lâ??agente perseguirebbe un profitto nella consapevolezza di non averne diritto. Altro orientamento ha, al contrario, valorizzato, ai fini della distinzione, la materialitA del fatto, affermando che, nel delitto di cui allâ??art. 393 c.p., la condotta violenta o minacciosa non Ã" fine a sé stessa, ma risulta strettamente connessa alla finalitÃ dellâ??agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, per cui non puÃ² mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Le Sezioni Unite ritengono che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione allâ??elemento psicologico. Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso (revista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 152 del 1991 (ora dall'art. 416.bis.1, comma 1, c.p.), l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche silente, cioÃ" privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito. Secondo la giurisprudenza, La struttura della circostanza aggravante non presuppone necessariamente l'esistenza di una associazione ex art. 416-bis c.p., né che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalitA della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Ne consegue che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimitA, la ratio della disposizione non Ã" solo quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera pi \tilde{A}^1 decisa, stante la loro maggiore pericolosit \tilde{A} e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatorie una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata.